

***Il parroco di fonte alla richiesta di matrimonio
cui si oppone l'impedimento di un precedente matrimonio non sacramentale.***

Attenzioni pastorali e indicazioni in merito alla disciplina canonica

La sempre più complessa e diversificata condizione dei nuclei familiari è un dato di fatto che in vari modi sollecita la sensibilità e l'impegno delle nostre comunità e dei loro pastori. Il processo di secolarizzazione – cui è connesso il crescere numerico dei fallimenti matrimoniali e della costituzione di nuove unioni – e il fenomeno migratorio – per cui nei nostri territori cresce il numero di adulti non battezzati – fanno sì che nel nostro contesto si possa presentare con maggior frequenza rispetto al passato il caso che un fedele desideri contrarre un matrimonio riconosciuto dalla Chiesa cui si opponga l'impedimento derivante da un precedente vincolo matrimoniale non sacramentale.

Si tratta di una situazione che richiede una serie di attenzioni diverse e specifiche rispetto a quelle richieste per il caso che il precedente vincolo matrimoniale sia sacramentale.

In questo breve articolo non ci proponiamo di considerare il tema in tutta la sua ampiezza e complessità e in tutte le sue implicazioni. Il nostro scopo è di presentare, nelle linee essenziali, la normativa canonica cui far riferimento, nella convinzione che l'attenzione alla dimensione giuridica non sia da contrapporre o giustapporre alla cura pastorale, ma da considerare una componente significativa – anche se, evidentemente, non esaustiva – di tale servizio. Speriamo, in questo modo, di offrire indicazioni utili ai parroci o altri agenti pastorali cui si presentino tali situazioni.

Dopo aver richiamato alcuni concetti e distinzioni che sono premesse necessarie per cogliere quale rilievo la Chiesa riconosce ai matrimoni non sacramentali¹, considereremo come si presenta la questione nell'ambito dell'istruttoria prematrimoniale, per poi passare in rassegna i diversi modi in cui viene sciolto il matrimonio non sacramentale, soffermandoci soprattutto sulla normativa non contenuta nel Codice di Diritto Canonico. Concluderemo, infine, suggerendo alcune attenzioni da avere nel rapporto e nel dialogo con le persone interessate.

Matrimoni sacramentali e non sacramentali: unità e distinzione.

In primo luogo è bene ricordare che la distinzione tra matrimonio sacramentale e matrimonio non sacramentale non va intesa come l'affermazione di una differenza concernente la struttura essenziale del matrimonio. Si tratta, sia nel matrimonio sacramentale, sia nel matrimonio non sacramentale, dell'intima comunità di vita e di amore che un uomo e una donna stabiliscono tra loro mediante lo scambio del consenso nuziale, in modo corrispondente al disegno della creazione, cioè con l'intenzione di dar vita ad una unione esclusiva e perpetua, ordinata al bene di entrambi e aperta alla generazione ed educazione della prole.

Riconosciuta l'origine divina dell'istituto matrimoniale e quindi la sua unità, si qualifica come matrimonio sacramentale ogni vincolo matrimoniale che unisce un uomo e una donna validamente battezzati. La fede cristiana e la grazia sacramentale non istituiscono un nuovo tipo di matrimonio, ma sostengono i coniugi nel loro impegno di reciproca donazione, per la realizzazione di una comunione di vita e di amore aperta all'accoglienza dei figli e al compito educativo proprio dei genitori.

¹ Trattandosi di premesse rispetto all'argomento specifico del nostro intervento, le abbiamo evidenziate ponendole in cornici, così da facilitare il lettore che voglia eventualmente subito dirigere la propria lettura al testo successivo.

Non sacramentale è il matrimoniale che unisce un uomo e una donna, quando l'uno o l'altra o entrambi non sono battezzati. Per i cattolici, la normativa canonica stabilisce che la validità di un eventuale matrimonio non sacramentale sia subordinata alla concessione di una dispensa da parte del Vescovo diocesano, che, valutando la situazione concreta, può rimuovere l'impedimento della disparità di culto.

Il matrimonio non sacramentale può acquisire il carattere della sacramentalità: se si tratta di un matrimonio contratto tra un battezzato e un non battezzato, ciò si verifica quando viene battezzato il coniuge inizialmente non battezzato; se si tratta di un matrimonio tra due non battezzati, quando entrambi sono battezzati, precisamente dal momento del battesimo del coniuge che viene battezzato per secondo.

Unicità e indissolubilità del matrimonio sacramentale e non sacramentale.

Dalla valida celebrazione del matrimonio, sacramentale o non sacramentale, deriva la costituzione di un vincolo esclusivo e perpetuo, caratterizzato dalla unicità e dalla indissolubilità. Mentre l'unicità impedisce la poligamia (e quindi è alla base dell'impedimento di vincolo che, se non rimosso, rende invalido un eventuale successivo matrimonio), l'indissolubilità implica che il vincolo permane finché viene sciolto dalla morte di uno dei coniugi ed è sottratto alla loro libera disponibilità (cd. indissolubilità intrinseca), come pure al potere delle autorità religiose o civili (cd. indissolubilità estrinseca).

Il principio della indissolubilità opera in tutta la sua pienezza soltanto rispetto al matrimonio sacramentale che sia stato consumato mediante la copula coniugale (matrimonio rato e consumato)²: il magistero e la disciplina canonica affermano con fermezza e costanza che lo scioglimento del vincolo in questo caso non è ammissibile per nessuna ragione (cd. indissolubilità assoluta – cfr. can. 1141 del Codice di Diritto Canonico). Viene invece ammesso lo scioglimento del matrimonio non sacramentale e quello del matrimonio che non sia stato consumato.

In questa materia la Chiesa segue una propria disciplina, che definisce i presupposti e le modalità da seguire per lo scioglimento del matrimonio, e non recepisce nel proprio ordinamento i provvedimenti con cui altre autorità – religiose o civili – abbiano inteso sciogliere il vincolo matrimoniale, qualsiasi sia stato il motivo di tale provvedimento.

La richiesta di matrimonio e la necessità di valutare lo stato libero dei richiedenti.

Tenendo conto dei principi sopra ricordati, consideriamo ora la questione della richiesta di matrimonio presentata al parroco da una coppia di fidanzati di cui l'uno o l'altra in precedenza abbia contratto matrimonio non sacramentale con una terza persona.

L'ammissione di questa persona alla celebrazione del matrimonio è subordinata all'accertamento dello stato libero. In altri termini: occorre che il precedente matrimonio sia stato dichiarato nullo o sia stato sciolto nell'ordinamento canonico, perché, in caso contrario, è operante l'impedimento di vincolo³.

² Il matrimonio è consumato quando i coniugi «hanno compiuto tra loro, in modo umano, l'atto per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi diventano una sola carne» (can. 1061). Deve trattarsi di un atto umano cosciente e volontario, compiuto senza violenza fisica e con animo maritale; per la consumazione del matrimonio, basta che esso sia avvenuto anche una sola volta dopo le nozze.

³ La dichiarazione di nullità o lo scioglimento del matrimonio non sono necessari nel caso del matrimonio di un cattolico, se risulta che il rito matrimoniale è stato compiuto in forma solo civile o davanti al ministro di un altro

Purtroppo talvolta l'esistenza di tale impedimento non viene rilevata tempestivamente, perché né gli interessati, né – lo affermiamo con dispiacere, ma sulla base dell'esperienza concreta – il parroco hanno chiara consapevolezza che il precedente matrimonio ha una forza vincolante ancora attiva nell'ordinamento canonico, anche se in base alla legge civile esso è venuto meno per il divorzio o se è intervenuto un provvedimento di un'altra autorità religiosa che ha inteso sciogliere il vincolo. Capita, perciò, che sia dia corso ai preparativi per le nozze e che soltanto nell'imminenza delle stesse ci si accorga della impossibilità di celebrare il matrimonio o del fatto che lo si debba quantomeno rinviare, con tutte le conseguenze negative che si possono facilmente immaginare.

Nel presentare, pur brevemente, le procedure attraverso le quali è possibile giungere allo scioglimento del matrimonio non sacramentale⁴, desideriamo offrire un aiuto al parroco per una prima valutazione della situazione. Ad essa potrà seguire l'invio degli interessati ad una più approfondita consulenza canonica, per la quale potranno essere indirizzati agli uffici competenti della Curia diocesana o ai Patroni stabili del Tribunale Ecclesiastico oppure ad un avvocato ecclesiastico. In questi ambiti, si potrà considerare se si ravvisano gli estremi per chiedere lo scioglimento del matrimonio, e in quale modalità, o se, sussistendo anche i presupposti per l'introduzione di una causa di nullità, sia consigliabile rivolgere al Tribunale Ecclesiastico tale istanza.

Lo scioglimento del matrimonio non consumato.

La Chiesa riconosce la possibilità di sciogliere il matrimonio non consumato, sia nel caso si tratti di un matrimonio sacramentale, sia di un matrimonio non sacramentale, se sussiste una giusta e se non vi è pericolo che dallo scioglimento del vincolo derivi un grave scandalo. Lo scioglimento del matrimonio non è un diritto, ma una grazia che viene concessa dal Romano Pontefice nella forma della dispensa (cfr. can. 1142 del Codice di Diritto Canonico). La procedura da seguire è delineata dai can. 1697-1706 del Codice di Diritto Canonico.

Legittimati a proporre l'istanza sono solo gli sposi: la richiesta può essere presentata da uno solo (parte oratrice) anche se l'altro (parte convenuta) si oppone, non vuole o non può partecipare alla causa; oppure può essere presentata da entrambi congiuntamente (parti co-oratrici).

Una prima fase introduttiva e istruttoria si svolge in ambito diocesano sotto la responsabilità del Vescovo diocesano, il quale deve nominare il difensore del vincolo ed un attuario e può affidare la raccolta delle prove ad un istruttore scelto tra i giudici del Tribunale o tra persone idonee.

culto in una situazione in cui l'interessato non era esentato dall'osservanza della forma canonica. In tali circostanze, lo stato libero può essere accertato nella normale istruttoria prematrimoniale, sulla base dei documenti raccolti, in quanto il precedente matrimonio non è riconosciuto dall'ordinamento canonico e dunque non sussiste l'impedimento di vincolo (cfr. PONTIFICIA COMISSIO CODICIS IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Responsum* II, 26 giugno 1984, in *Acta Apostolicae Sedis* 76 [1984] 747). Una soluzione un poco più complessa ha il caso del battezzato ortodosso, quando risulti che ha contratto il matrimonio solo in forma civile o comunque senza un rito sacro: quando la situazione non presenti particolari difficoltà, lo stato libero può essere accertato da parte dell'Ordinario, o dal parte del parroco, dopo aver consultato l'Ordinario; se però sorgono dubbi che richiedono una più approfondita indagine, si deve ricorrere al Tribunale ecclesiastico competente. Su questa materia, si veda: G.P. MONTINI, *Come si accerta lo stato libero di un ortodosso sposato civilmente*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 21 (2008) 244-255; in appendice all'articolo citato è pubblicato il responso del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che il 3 gennaio 2007 ha trattato la questione.

⁴ Per una più approfondita esposizione dei fondamenti dottrinali dello scioglimento del matrimonio e una più dettagliata descrizione delle procedure, si potrà vedere: P. AMENTA, *Le procedure amministrative in materia di matrimonio canonico: storia, legislazione e prassi*, Città del Vaticano, 2008, 15-188.

Nel corso dell'istruttoria, oltre alle prove relative al fatto dell'inconsumazione, devono essere raccolti elementi atti a valutare la presenza di una giusta causa per la concessione della dispensa e l'assenza del pericolo di scandalo.

La certezza morale che il matrimonio non è stato consumato può essere raggiunta sia tramite prove che attengono la condizione fisica degli interessati (prova fisica) o la mancanza di coabitazione e l'assenza di condizioni in cui abbiano avuto occasione di consumare il matrimonio (argomento *per coartata tempora*); sia mediante la considerazione e la comparazione delle loro deposizioni e delle testimonianze delle persone che hanno da loro ricevuto confidenze in merito al modo in cui hanno vissuto la dimensione intima del loro rapporto (argomento morale) e l'insieme delle circostanze (argomento indiziario-presuntivo).

Nel valutare la presenza della giusta causa per la concessione della dispensa, si tiene conto di vari elementi, tra cui: la dissociazione degli animi degli sposi che non fa presagire alcuna speranza di futura riconciliazione, il divorzio già intervenuto tra i coniugi, la costituzione di nuove unioni con terze persone, la probabile impotenza di uno dei coniugi, la presenza di incompatibilità psico-fisiche, il desiderio di formare una nuova famiglia cristiana, ecc.

Conclusa la fase istruttoria e acquisite le osservazioni del difensore del vincolo, il Vescovo diocesano redige il proprio voto e invia la causa all'Ufficio della Rota Romana cui è affidato il compito di verificare la completezza dell'istruttoria svolta e valutare la fondatezza della richiesta di dispensa⁵.

Se, dopo tale esame, si pronuncia con un parere favorevole all'accoglimento della petizione, l'istanza viene sottoposta al Romano Pontefice per la concessione della grazia. Il Tribunale Apostolico cura poi la trasmissione del rescritto al Vescovo diocesano, incaricandolo di notificarlo agli interessati.

Il privilegio paolino.

L'applicazione del privilegio paolino riguarda i matrimoni contratti da due non battezzati, di cui uno in seguito abbia ricevuto il battesimo. Il Codice di Diritto Canonico ne definisce le condizioni e la procedura nei can. 1143-1147.

Il privilegio permette al coniuge convertito di contrarre un nuovo matrimonio, se il primo coniuge, che non si è convertito, non è disposto a convivere in modo da rispettare l'ordinamento naturale del matrimonio e la libertà di espressione della fede da parte del coniuge convertito.

Il coniuge convertito e battezzato si rivolgerà al Vescovo diocesano chiedendo che sia accertata questa situazione: verrà dunque interpellato il coniuge non convertito e, se risulta che non vi è la possibilità di condurre una convivenza rispettosa della legge naturale del matrimonio e della fede del coniuge convertito, quest'ultimo potrà essere ammesso alla celebrazione di un nuovo matrimonio: il precedente matrimonio non sacramentale, per disposizione di legge, sarà sciolto al momento della celebrazione di un nuovo matrimonio⁶.

⁵ La competenza della Rota Romana è stata stabilita da Benedetto XVI con la lettera apostolica in forma di *motu proprio Quaerit semper* del 30 agosto 2011; in precedenza questa fase del procedimento era affidata alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

⁶ Per approfondimenti rinviamo a: G. TREVISAN, *Il privilegio paolino. Delineazione fondamentale del privilegio*, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 20 (2007) 343-350.

I casi affini al privilegio paolino.

Il Codice di Diritto Canonico delinea altre due fattispecie di scioglimento del matrimonio non sacramentale affini al privilegio paolino. Entrambe hanno come presupposto il fatto che il richiedente si sia convertito e abbia ricevuto il battesimo dopo il matrimonio⁷.

Il can. 1148 si riferisce allo scioglimento del matrimonio in caso di poligamia prevede che il neobattezzato o la neobattezzata possa scegliere, se tra le mogli o i mariti cui è legato nessuno sia battezzato, con quale di loro contrarre un matrimonio legittimo.

Il can. 1149 riguarda lo scioglimento del matrimonio non sacramentale del battezzato che, a causa di una condizione di prigionia o persecuzione, si trova nell'impossibilità di ricostituire la convivenza coniugale interrottasi prima della ricezione del battesimo.

Anche in questi casi, in modo analogo a quanto previsto per l'applicazione del privilegio paolino, lo scioglimento del matrimonio si realizza al momento della celebrazione del nuovo matrimonio. La verifica delle condizioni per l'ammissione al nuovo matrimonio viene realizzata sotto la responsabilità del Vescovo diocesano, senza la necessità di ricorrere alla Santa Sede.

La dispensa pontificia *in favorem fidei*.

Se le norme del Codice sopra richiamate sono applicabili a fattispecie particolari, una disciplina generale sulla concessione della dispensa relativa al matrimonio non sacramentale è contenuta nel documento *Potestas Ecclesiae. Normae de conficiendo processu pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei* approvato da Giovanni Paolo II il 16 febbraio 2001 e promulgato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 30 aprile 2001⁸.

Come nel caso della dispensa per l'inconsumazione del matrimonio, anche in questi casi lo scioglimento del vincolo matrimoniale non è un diritto dei coniugi, ma una grazia che viene concessa in vista del bene spirituale degli interessati e che nel caso concreto rende inoperante la legge dell'indissolubilità: nel caso del matrimonio non consumato si richiede una giusta causa; nel caso del matrimonio non sacramentale, si richiede l'intenzione di contrarre un secondo matrimonio valido nell'ordinamento canonico.

⁷ All'origine di questa normativa vi è la disciplina che alcuni Pontefici cominciarono a elaborare nel XVI secolo, per rispondere alle problematiche pastorali sorte in seguito alle scoperte geografiche, alle migrazioni anche forzate delle popolazioni, e all'espansione missionaria di quel periodo.

⁸ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Potestas Ecclesiae. Normae de conficiendo processu pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei*, 30 aprile 2001, Città del Vaticano 2001. La disciplina approvata nel 2001 sostituisce quella approvata da Paolo VI e promulgata dalla S. Congregazione per la Dottrina della Fede il 6 dicembre (*Instructio pro solutione matrimonii in favorem fidei* e nelle *Normae procedurales pro conficiendo processu dissolutionis vinculi matrimonialis in favorem fidei*) che a sua volta aveva abrogato la normativa emanata dalla Congregazione del Santo Ufficio il 1° maggio 1934 (*Instructio Normae pro conficiendo processu in casibus solutionis vinculi matrimonialis in favorem fidei per supremam S. Pontifici auctoritatem*). Sia l'attuale normativa, sia le precedenti Istruzioni sono state trasmesse in via riservata agli Ordinari per la loro applicazione nella prassi, senza una pubblicazione su organi ufficiali, per evitare che i mezzi di comunicazione sociale prendessero da essi pretesto per presentare la Chiesa come favorevole al divorzio. Durante i lavori di redazione del nuovo Codice di Diritto Canonico era stato preparato uno schema di canoni in cui sinteticamente si proponevano i principi sostanziali e le norme procedurali relativi alla concessione dello scioglimento del vincolo matrimoniale *in favorem fidei*; sembrò però più opportuno non includere tale materia nel Codice, ma prevedere che continuasse ad essere regolata da una normativa particolare. Per approfondimenti e indicazioni bibliografiche sulla evoluzione storica di questa disciplina e le questioni dottrinali connesse, e per spiegazioni più approfondite della procedura, rinviamo ad altre nostre pubblicazioni: E.L. BOLCHI, *Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale in favorem fidei*, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 20 (2007) 299-319; ID., *Attenzioni giuridico-pastorali relative all'avvio della procedura per lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei da parte del Romano Pontefice*, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 22 (2009) 7-19.

La grazia potrà essere concessa soltanto se risulta provato che il matrimonio è stato contratto come non sacramentale, cioè che al momento delle nozze almeno una delle parti non fosse battezzata.

Nell'eventualità che il matrimonio sia poi divenuto sacramentale, la grazia potrà essere concessa attraverso questa procedura soltanto se a questo evento non sia seguita la consumazione del matrimonio: in questo caso, oltre all'assenza di un valido battesimo di almeno uno dei coniugi al momento delle nozze, dovrà essere provata la non consumazione del matrimonio dal momento in cui è stato battezzato il coniuge che ha ricevuto il battesimo per secondo.

In ogni caso, deve essere altresì accertato: che non vi è alcuna possibilità di ristabilire il consorzio coniugale; che il coniuge che propone la domanda (parte oratrice) non è stata la causa esclusiva o prevalente del fallimento del matrimonio; che la persona con cui intende unirsi in matrimonio non abbia colpevolmente causato la separazione dei coniugi. Una particolare prudenza è richiesta quando si ha motivo di temere che la parte oratrice non adempirà i suoi obblighi civili e naturali nei confronti dell'altro coniuge (parte convenuta) e dell'eventuale prole. Il pericolo che, nel caso concreto, la concessione della dispensa susciti scandalo può indurre a non accogliere la richiesta.

Per non svilire la concessione della grazia, non ne è ammessa la reiterazione: per questo motivo non si dà corso allo scioglimento di un matrimonio non sacramentale se questo è stato contratto in seguito allo scioglimento di un precedente matrimonio non sacramentale.

Non può essere reiterata nemmeno la concessione della dispensa dall'impedimento di disparità di culto: non verrà dunque sciolto un matrimonio contratto con dispensa dall'impedimento di disparità di culto in vista della celebrazione di un altro matrimonio con dispensa da tale impedimento.

La procedura ha inizio con la petizione scritta della parte oratrice, corredata dai documenti necessari o utili per la verifica che deve essere compiuta. Una prima fase introduttiva e istruttoria si svolge in ambito diocesano sotto la responsabilità del Vescovo diocesano, il quale deve nominare il difensore del vincolo ed un attuario e può affidare la raccolta delle prove ad un istruttore scelto tra i giudici del Tribunale o tra persone idonee.

L'istruttore deve interrogare la parte oratrice, la parte convenuta e la persona con cui la parte oratrice vorrebbe contrarre matrimonio. Si può procedere anche nel caso in cui la parte convenuta non voglia o non possa intervenire, ma di ciò si deve fare esplicito riferimento negli atti.

Sulla questione del battesimo dei coniugi e sulle cause del fallimento del matrimonio, l'istruttore potrà interrogare anche i genitori degli interessati o altri parenti o conoscenti.

È da prevedere anche un'indagine per verificare se nei luoghi in cui ha vissuto il coniuge che si suppone non abbia ricevuto il battesimo vi sono registri ecclesiali – anche di altre confessioni cristiane che amministrano validamente il battesimo – in cui sia stata annotata l'eventuale celebrazione del sacramento.

Se viene presa in esame anche la questione dell'inconsumazione del matrimonio, si può far ricorso alle presunzioni e ai mezzi di prova ordinariamente utilizzati nel processo sul matrimonio non consumato.

Conclusa la fase istruttoria e acquisite le osservazioni del difensore del vincolo, il Vescovo diocesano redige il proprio voto e invia la causa all'esame della Congregazione per la Dottrina della Fede. Il dicastero verifica la completezza dell'istruttoria svolta e valuta la fondatezza della richiesta di dispensa, anche in riferimento al pericolo che la sua concessione

susciti scandalo; in particolare, approfondisce i casi in cui risulta che il battesimo è stato amministrato ma ne è dubbia la validità e dà indicazioni per i casi in cui si ha motivo di temere che la parte oratrice non adempia ai doveri civili o naturali nei confronti della parte convenuta e dell'eventuale prole. Se, dopo tale esame, si pronuncia con un parere favorevole all'accoglimento della petizione, l'istanza viene sottoposta al Romano Pontefice per la concessione della grazia. La stessa Congregazione cura poi la trasmissione del rescritto al Vescovo diocesano, incaricandolo di notificarlo agli interessati.

Importanza del dialogo pastorale con le persone coinvolte in queste procedure.

Da quanto si è sinora esposto risulta evidente che, per il fedele desideroso di contrarre un nuovo matrimonio dopo il fallimento di un matrimonio non sacramentale, l'incontro con il parroco è un momento di particolare importanza perché può essere l'occasione da cui matura la decisione di cominciare un percorso che può portare allo scioglimento del vincolo matrimoniale precedente.

Poiché l'esperienza insegna che talvolta gli interessati non conoscono esattamente il significato della distinzione tra matrimonio sacramentale e matrimonio non sacramentale, una prima attenzione sarà quella di verificare se effettivamente si possa presumere che il matrimonio di cui si tratta sia stato contratto come non sacramentale, perché almeno uno degli sposi non era battezzato.

Occorrerà comunque evitare di ingenerare o rafforzare l'idea che il matrimonio non sacramentale non sia un vero matrimonio o che la Chiesa lo consideri, sul piano esistenziale, meno impegnativo del matrimonio sacramentale; si presterà attenzione a far emergere con semplicità e chiarezza quanto la Chiesa insegna in proposito, e cioè che in entrambi i casi il matrimonio nasce in virtù della donazione reciproca compiuta dagli sposi, i quali mediante l'espressione del loro libero consenso aderiscono e fanno proprio il progetto del Creatore sull'unione coniugale dell'uomo e della donna.

Se non viene intuita la intrinseca dimensione religiosa di ogni matrimonio non sarà nemmeno possibile cogliere la ragione ultima per la quale anche il matrimonio non sacramentale è intrinsecamente indissolubile e costituisce un impedimento dirimente per la celebrazione di un secondo matrimonio. Soltanto nell'apertura a questa prospettiva religiosa risulterà comprensibile il fatto che la Chiesa affermi la irrevocabilità del consenso delle parti anche in riferimento ai matrimoni non sacramentali, non attribuisca efficacia al divorzio né a provvedimenti dell'autorità civile o di altra autorità religiosa che ne sanciscano la nullità, e riconosca invece di aver ricevuto dal proprio Fondatore una potestà che comprende, a determinate condizioni, anche la facoltà di decretare lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Se coerenza e comprensibilità sono auspicabili ogni qual volta viene esercitata la potestà di governo, a maggior ragione lo sono nei casi in cui – come questi – sono coinvolte anche persone non battezzate o battezzate di altre confessioni cristiane, che potrebbero manifestare disinteresse o disagio o anche rifiutarsi di collaborare con l'autorità ecclesiale per lo svolgimento di una procedura di cui non condividono le finalità o non percepiscono il valore, con la conseguenza di aumentarne le difficoltà. Ecco perché ci sarà importante non soltanto aiutare gli interessati a comprendere il contenuto materiale della disciplina canonica, ma anche – per quanto possibile – introdurli nella comprensione dei significati che essa intende mediare.

Condurre un dialogo su questi temi può dunque stimolare la riflessione sui valori naturali, sociali e religiosi dell'istituto matrimoniale e sulla comprensione che di essi ha la Chiesa,

offrendo agli interessati anche l'occasione di una più ampia considerazione del vissuto personale alla luce della fede cristiana.

dott.sa Elena Lucia Bolchi
Patrono stabile del Tribunale Regionale Lombardo